

ALLEGATO C) ALLA DETERMINAZIONE N. \_\_\_\_\_

## SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE STRANIERE, CON ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E CONSULENZA OLTRECHE' DI COINVOLGIMENTO ATTIVO, PER IL PERIODO DI 24 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER ULTERIORI 6 MESI.**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2022, con la presente scrittura privata,

il **Comune di Carrara** (MS) (di seguito solo Comune), con sede in Piazza 2 Giugno, codice fiscale e partita IVA 00079450458, qui rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi, Dott.ssa Barbara Tedeschi, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da provvedimento sindacale prot. n. 78746 del 29/10/2021 e il successivo prot. 44756 del 10/06/2022 di modifica del termine di durata dell'incarico);

**E**

**l'Ente del Terzo Settore** senza scopo di lucro denominato \_\_\_\_\_ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentate Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

### **PREMESSO CHE:**

- il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante "*Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106*" di riordino e revisione della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, avente a finalità ed oggetto il sostegno all'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale;

- l'art. 2 del D.lgs. 117/2017 riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";
- l'art. 5 comma 1 lett. a) del medesimo codice del Terzo Settore, che tra le attività di interesse generale riconosce "*gli interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 28 e smi, e gli interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, ed alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e smi*";
- l'art. 56 del medesimo Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "Convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- l'art. 12 della L.241/1990 e l'art. 62, comma 4 "*Contributi alle associazioni*" dello Statuto Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 20 del 05/03/2012;
- il Regolamento comunale in materia di sovvenzioni e contributi;

**PREMESSO, INOLTRE, CHE:**

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
  - b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - c) dimostrazione di "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
  - d) il rispetto delle quote di cui agli artt. 33 e 36 del D. Lgs 117/2017;
  - e) il rispetto dell'art. 16 D.Lgs 117/2017 nei confronti dei dipendenti;

**DATO ATTO** che tali requisiti sono stati dichiarati con autocertificazione valida a tutti gli effetti di legge allegata alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa ed ivi allegata agli atti dell'ufficio;

**PREMESSO, INFINE, CHE:**

- il comma 1 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la Convenzione "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ è stato pubblicato, sul sito istituzionale [www.comune.carrara.ms.gov.it](http://www.comune.carrara.ms.gov.it) in "Amministrazione Trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione denominata \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio descritto all'art. 3 della presente;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali \_\_\_\_\_ -
- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;
- lo schema della presente è stato approvato con propria determinazione n. \_\_\_\_\_.

Tanto richiamato e premesso,  
Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 – RICHIAMI E PREMESSE**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

### **Articolo 2 – OGGETTO E DESTINATARI**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del D. Lgs. 117/2017 e smi. "Codice del Terzo Settore", previa procedura comparativa il Comune di Carrara intende affidare ad una o più organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione o sociale o organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, anche costitutesi in associazione temporanea di scopo, la realizzazione di progetti di servizio o di intervento finalizzati a svolgere attività per favorire l'integrazione delle persone straniere, con attività di formazione e consulenza oltretutto di coinvolgimento attivo per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 6 (sei) mesi, come meglio descritte al successivo Art. 3 - Servizio.

### **Articolo 3 – SERVIZIO**

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale con la presente procedura comparativa, in particolare prevede di:

- Offrire un punto di riferimento ai cittadini stranieri, presso il quale ricevere in primo luogo informazioni sulla legislazione italiana sull'immigrazione e sui diritti di cittadinanza ed il primo orientamento sull'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio;
- Assistere i cittadini stranieri nel disbrigo degli adempimenti amministrativi, in particolare per quanto riguarda il rinnovo dei titoli di soggiorno;
- Offrire un punto di ascolto ai cittadini stranieri e di orientamento per quanti abbiano subito discriminazioni o atti lesivi della loro dignità e dei loro diritti.;
- Offrire informazioni in lingua madre, quando è possibile.
- In particolare, tali attività si svolgeranno presso apposito ufficio messo a disposizione dal comune di Carrara al piano terra del palazzo civico in piazza 2 giugno a Carrara.

### **Articolo 4 – DURATA**

Il servizio avrà la durata di n. 24 (ventiquattro) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio medesimo con possibilità di proroga per ulteriori n. 6 (sei) mesi agli stessi patti e condizioni previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta dalle parti. Qualora il Comune non si sia avvalso della facoltà di proroga la Convenzione si intende risolta senza necessità di alcuna disdetta delle parti.

### **Articolo 5 – IMPORTO DEL SERVIZIO**

L'importo del servizio è stabilito in **Euro 6.000,00 annui (Iva esente)**, per il totale di Euro 12.000,00 da erogare nelle modalità previste dal D. Lgs. 117/2017 e smi. come meglio specificato al successivo Art. 6, per la durata complessiva dell'affidamento corrispondente a n. 24 (ventiquattro) mesi, salvo ulteriore proroga di n. 6 (sei) mesi.

## **Articolo 6 – RIMBORSO SPESE**

“L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice). L'articolo 56, comma 2, del Codice stabilisce che le Convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni pubbliche alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. Mentre, il comma 4 del medesimo articolo 17 ammette che le spese siano rimborsate a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono assoggettati a limiti stringenti: non possono eccedere i 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il Comune, a fronte dello svolgimento del servizio di trasporto in ambito socio-assistenziale in questione, corrisponderà un rimborso economico delle spese sostenute *“... nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”* come statuito all'articolo 56, comma 4. Saranno comunque ammesse nella percentuale d'uso dei mezzi e di utilizzazione del personale, le seguenti spese:

### Spese per il personale:

- per il personale volontario ed a diverso titolo impiegato nel servizio, 100% secondo quanto previsto all'art. 17 commi 3 e 4 D.Lgs. 117/2017;
- per il personale dipendente, in numero non superiore al 50% del numero dei volontari secondo quanto prescritto agli artt. 33 comma 1 e 36 comma 1 D.Lgs. 117/2017;

### Ulteriori spese, secondo il criterio suddetto:

- se inerenti esclusivamente al servizio 100%;
- se quota parte 20%.

E' esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

## **Articolo 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'**

L'Associazione effettua il servizio secondo le modalità previste dalla presente Convenzione.

L'Associazione è tenuta a garantire la continuità del servizio in ogni tempo. Non è ammessa la sospensione anche temporanea, ad eccezione di quanto prescritto dall'art. 1218 del codice civile.

L'Associazione risponde del comportamento dei dipendenti o volontari sia per l'esecuzione del servizio, che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza. Essa è pertanto unica esclusiva responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Carrara, ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impiegato che non offra garanzia di capacità, professionalità e non risulti idoneo.

L'Associazione ed il proprio personale sono tenuti, inoltre, al rigoroso rispetto del Regolamento sulla privacy (regolamento generale sulla protezione dei dati, 27-4-2016 n. 2016/679/UE recepito con D. Lgs. 101/2018) soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

## **Articolo 8 – OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da:

\_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_;

e da:

\_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_;

Tale copertura assicurativa è "elemento essenziale" delle Convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche. I relativi costi, nella quota parte connessa al servizio, sono a carico dell'Amministrazione Comunale e sono compresi tra le spese rendicontabili citate all'articolo 6, fermo restando che la stipulazione debitamente esibita, rimane a carico dell'Associazione.

#### **Articolo 9 – CONTROLLI**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 3, reso dall'Associazione.

#### **Articolo 10 - PENALI**

L'Associazione, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, è tenuta al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione.

L'Amministrazione Comunale, previa contestazione all'aggiudicatario, potrà applicare le seguenti penali:

- € 150,00 per ogni giorno di sospensione del servizio senza giusta e motivata causa;
- € 100,00 secondo la gravità dell'infrazione, per il mancato rispetto di tutti obblighi previsti dalla presente Convenzione volti ad assicurare la regolarità e la qualità dell'attività servizio.

In caso di recidiva e di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Amministrazione per la violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla contestazione delle inadempienze, l'Associazione ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.

#### **Articolo 11 – RISOLUZIONE**

Previo contestazione scritta all'Associazione ed esame delle controdeduzioni fornite dalla medesima nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, il Comune si riserva la facoltà di disporre l'immediata risoluzione della Convenzione. per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora il servizio venga sospeso reiteratamente senza motivata e grave giustificazione;
- qualora il servizio venga riconosciuto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, successivamente ai controlli effettuati, gravemente insufficiente e svolto in violazione dei principi di correttezza, disparità di trattamento e riservatezza;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

### **Articolo 12 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO**

Si fa espresso divieto di ogni forma di sub-affidamento, anche parziale, ad altri soggetti della gestione assunta senza previa autorizzazione esplicita dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del rapporto, salvo maggiori danni accertati.

### **Articolo 13 – CONTROVERSIE**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell'interpretazione o cattiva esecuzione della presente convenzione ove non potessero essere risolte amichevolmente tra le parti, saranno demandate alla giustizia ordinaria e per competenza al Tribunale di Massa.

### **Articolo 14 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente Convenzione sono a carico dell'Associazione. Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art.6 del DPR 131/1986).

### **Articolo 15 – RINVIO DINAMICO E CLAUSOLE**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **Articolo 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. N. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio di cui agli artt. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale al seguente indirizzo [http://web.comune.carrara.ms.it/pagina\\_562\\_privacy.html](http://web.comune.carrara.ms.it/pagina_562_privacy.html). Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

Per il Comune  
Il Dirigente del Settore

Per l'Associazione  
Il legale rappresentante

---

---